



Copia

COMUNE DI MONTECALVO VERSIGGIA

Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 8 del 02/02/2026

OGGETTO:

APPROVAZIONE ACCORDO EX ART. 23 CCNL CON IL COMUNE DI ROCCA DE' GIORGI PER UTILIZZO CONDIVISO DI PERSONALE DIPENDENTE.

L'anno duemilaventisei addì due del mese di febbraio alle ore sedici e minuti trenta nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TORTI Marco - Sindaco	Sì (da remoto)
2. SOLDAN Dorianò - Vice Sindaco	Sì (da remoto)
3. FARAVELLI Ilenia - Assessore	Sì (da remoto)
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Andrea Guazzi
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che la seduta si svolge con l'ausilio di strumenti di videocollegamento ai sensi della vigente normativa;

Richiamato l'art. 23 CCNL del 16.11.2022 comma 1 che testualmente recita:

“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”;

Preso atto che il Comune di Montecalvo Versiggia, al fine di sopperire alle esigenze organiche e professionali, ha richiesto al Comune di Rocca de' Giorgi l'attivazione di una convenzione ex art. 23 del CCNL 16.11.2022 per l'utilizzo a tempo parziale e determinato sino al termine degli attuali mandati sindacali (maggio 2029) salvo revoca, modifiche o proroga della dipendente succitata sig.ra Simona Bonalumi, dipendente del Comune di Rocca de' Giorgi a tempo pieno ed indeterminato con decorrenza dalla presa di servizio, appartenente all'Area degli istruttori;

Considerato che la dipendente del Comune di Rocca de' Giorgi sig.ra Bonalumi, appartenente all'Area dei istruttori (ex cat. C), dipendente a tempo pieno e indeterminato, ha dato il proprio consenso in merito;

Ritenuto di procedere ad approvazione e stipula di apposito accordo, non solo per sopperire alle carenze di organico, ma anche al fine di conseguire un'economica gestione delle risorse come disciplinato dall'art. 23 CCNL del 16.11.2022, che prevede che gli Enti Locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti del comparto delle Regioni ed Autonomie Locali, per periodi predeterminati e per una parte di tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente d'appartenenza;

Attesa pertanto l'opportunità di approvare uno schema di accordo tra i Comuni di Montecalvo Versiggia e Rocca de' Giorgi al fine di definire tempi, modalità e obblighi inerenti all'utilizzazione a tempo parziale del dipendente in parola ai sensi dell'art. 23 CCNL del 16.11.2022;

Ritenuto inoltre necessario disciplinare, all'interno dell'accordo, i rapporti economici e giuridici tra i Comuni aderenti;

Visto l'allegato schema di accordo, composto da n. 6 articoli, come concordato tra gli enti;

Dato atto che il dipendente interessato svolgerà 12 ore presso il Comune di Montecalvo Versiggia, ed il rimanente orario presso il Comune di Rocca de' Giorgi (datore di lavoro), con rifusione del costo complessivo *pro quota* da parte del Comune di Montecalvo Versiggia al Comune di Rocca de' Giorgi;

Atteso che la prestazione resa dal lavoratore ex art. 23 CCNL 16.11.2022 si configura quale “scavalco condiviso” e consiste nella prestazione a tempo parziale che il lavoratore svolge presso ciascuno degli enti cui è assegnato, sino al raggiungimento del limite di orario contrattualmente previsto;

Dato atto che l'utilizzazione del lavoratore mediante l'istituto dello scavalco condiviso non perfeziona l'ipotesi di comando temporaneo, né un'assunzione a tempo determinato, bensì uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico, senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficiarie rispetto alle condizioni contrattuali in essere del rapporto di lavoro della dipendente;

Rilevato che sul punto si è espressa con diverse pronunce la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia (pareri n. 414 del 1/10/2013; n. 448 del 8/10/2013; n. 477 del 7/11/2013; n. 303/2014), chiarendo che lo scavalco condiviso nei termini contrattualmente previsti dal citato art. 14 CCNL non impatta con i limiti imposti all'assunzione di personale a tempo determinato e le relative spese non rientrano nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9 comma 28 del DL 31.5.2010 n. 78;

Dato atto che il Comune di Montecalvo Versiggia rimborserà al Comune di Rocca de' Giorgi le spese del dipendente in convenzione per la quota di spettanza ivi prevista;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dai Responsabili dei servizi competenti;

Con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge

DELIBERA

1. di richiamare ed approvare quanto in premessa;
1. di approvare l'allegato schema di accordo tra il Comune di Montecalvo Versiggia ed il Comune di Rocca de' Giorgi per l'utilizzo a tempo parziale di personale ex art. 23 CCNL 16.11.2022, dalla presa di servizio presso il Comune di Montecalvo Versiggia e sino al termine degli attuali mandati sindacali (maggio 2029) salvo revoca, modifiche o proroga, allo scopo di favorire una collaborazione fra enti perseguendo i principi dell'economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, formato da n. 6 articoli e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. di dare atto che il Comune di Montecalvo Versiggia provvederà a rimborsare al Comune di Rocca de' Giorgi, ente datore di lavoro del dipendente in convenzione, le spese previste come indicate nell'accordo;
2. di dare atto che l'accordo avrà efficacia dalla data di svolgimento del primo giorno di servizio presso il Comune di Montecalvo Versiggia sino al termine degli attuali mandati sindacali (maggio 2029) salvo revoca, modifiche o proroga;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Rocca de' Giorgi.

Successivamente, con votazione unanime favorevole resa a norma di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, ritenuto necessario darvi pronta attuazione.

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE

F.to: TORTI Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. Andrea Guazzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Montecalvo Versiggia, li 08/04/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. Andrea Guazzi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Montecalvo Versiggia, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE(Dott.

Andrea Guazzi)

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 02/02/2026**

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000)

Montecalvo Versiggia, li 02/02/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. Andrea Guazzi